



Como, Luglio 2017.

**Oggetto: Estensione dello "SPLIT PAYMENT" dal 1° luglio 2017.**

**Gentili Clienti,**

SOGGETTI INTERESSATI per le operazioni effettuate nei loro confronti

Dal **1° luglio 2017**, in attuazione della legge di conversione con modificazioni del D.L. n. 50 del 24/04/2017, il perimetro di applicazione del regime IVA cosiddetto dello "**Split payment**" **viene ampliato alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:**

- Società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- Società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- Società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
- Società quotate inserite nell'Indice **FTSE MIB** della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Che si vanno ad aggiungere ai primi soggetti interessati appartenenti alla Pubblica Amministrazione:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.



**Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.**

Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi dei soggetti (circa 29.500) destinatari del meccanismo in esame.

Eccezione

Con l'aggiunta del comma 1-quinquies è stato altresì previsto che le disposizioni in esame non si applicano agli Enti pubblici gestori di demanio collettivo, con riferimento alle "cessioni di beni e prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico".

## COINVOLGIMENTO dei PROFESSIONISTI per le operazioni da fatturare

È confermata l'estensione, a decorrere dall'1.7.2017 dello *split payment* di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 anche alle operazioni effettuate dai professionisti, i cui compensi sono soggetti a ritenuta d'acconto.

## DECORRENZA DELL'AMPLIAMENTO

Con il Decreto 27.6.2017 il MEF ha emanato le specifiche disposizioni attuative delle novità sopra accennate. In particolare, occorre evidenziare che le stesse sono applicabili alle operazioni fatturate dall'1.7.2017. Pertanto le fatture emesse fino al 30.6.2017 non risultano interessate allo *split payment*.

## TUTELA per i FORNITORI dei SOGGETTI INTERESSATI allo "split payment"


In sede di conversione, con l'aggiunta del comma 1-quater, è stato previsto che a richiesta del cedente / prestatore, l'acquirente / committente deve rilasciare un documento attestante la sua riconducibilità ai soggetti cui si applica lo *split payment*.



Merita evidenziare che il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia ad applicare lo "split payment" **fino al 30.6.2020**.

## Ma che cos'è di fatto lo "split payment" ?

il cd. **SPLIT PAYMENT**



***art. 17ter DPR 633/72***

***Operazioni effettuate nei confronti di Enti della Pubblica Amministrazione e dei nuovi soggetti interessati dal 1° luglio 2017***

Nel caso di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti della Pubblica Amministrazione (P.A.) e degli altri soggetti interessati dal 1° luglio 2017, l'IVA è versata dai soggetti che ricevono la fattura direttamente all'Erario.

### In sintesi:

FORNITORE <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>- emette regolarmente fattura con l'Iva e indicando la dicitura "<i>scissione dei pagamenti</i>" (oppure, "<i>split payment</i>");</li><li>- non computa come Iva a debito l'imposta che, dunque, non partecipa alla liquidazione periodica;</li><li>- <u>incassa la fattura al netto dell'Iva</u>.</li></ul>
CLIENTE (P.A. e gli altri soggetti interessati dal 1° luglio 2017)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>versa l'IVA direttamente all'Erario</u> (senza possibilità di compensazione, utilizzando l'apposito codice tributo)</li></ul>

<sup>1</sup> Compresi i professionisti i cui compensi sono già assoggettati a ritenuta alla fonte (ritenuta d'acconto).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Studio Santi & Associati**



**Circolare informativa n. 11/2017.**